

LOTTO N° 4
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RCTO

La presente polizza è stipulata tra

UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI
Piazza Libertà 2
14015 – San Damiano d’Asti (AT)
01579270057

e

<i>Compagnia di Assicurazione</i>

Dalle ore 24 del	31.01.2022
Alle ore 24 del	31.01.2025

Sommario

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI.....	3
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	4
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	4
Art. 2.2 - Durata e proroga dell'assicurazione	4
Art. 2.3 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	4
Art. 2.4 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	5
Art. 2.5 - Foro competente	5
Art. 2.6 - Modifiche dell'assicurazione	5
Art. 2.7 - Oneri fiscali	5
Art. 2.8 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori	5
Art. 2.9 - Interpretazione del contratto.....	5
Art. 2.10 - Rinvio alle norme di legge	5
Art. 2.11 - Clausola broker	5
Art. 2.12 - Tracciabilità dei flussi finanziari	5
Art. 2.13 - Regolazione premio.....	6
Art. 2.14 - Recesso per sinistro	7
Art. 2.15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.....	7
Art. 2.16 - Gestione delle vertenze di danno/Spese legali	7
SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA	8
Art. 3.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	8
Art. 3.2 - Novero dei terzi	8
Art. 3.3 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	8
Art. 3.4 - Malattie professionali	8
Art. 3.5 - Responsabilità civile personale	9
Art. 3.6 - Estensioni di garanzia.....	10
Art. 3.7 - Esclusioni	13
Art. 3.8 - Massimali di garanzia.....	14
Art. 3.9 - Non cumulo dei massimali	14
SEZIONE 4 - LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI - SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO	15
Art. 4.1 - Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti	15
SEZIONE 4 - SCHEDA DI POLIZZA.....	16

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO:	i soggetti il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
CONTRAENTE:	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione
COSE:	sia gli oggetti materiali che gli animali
FRANCHIGIA:	parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale:	La massima esposizione convenuta e definita nella Scheda di Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa;
POLIZZA:	il documento che prova l'Assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
SCOPERTO:	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOCIETA' :	xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e comunque di fatto svolte e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati.

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa nè eccettuata.

Qualora l'Ente non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tale caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per danni cagionati da dette imprese, subappaltatrici loro titolari e/o dipendenti.

Restano escluse le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Sanitarie (ex USL), Aziende Speciali, Municipalizzate, Spa comunali o da Consorzi intercomunali.

Premesso che i servizi e le prestazioni in genere sono effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche;
- convenzioni con associazioni di volontariato in genere o di personale volontario anche appartenente alla Protezione Civile;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati anche mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'Assicurato.

Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Art. 2.2 - Durata e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.01.2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31.01.2025 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Il Contraente ad ogni scadenza annuale a far data dal 31.01.2023, ha facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata. Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 31.01.2022 al 31.01.2023 e successivamente verrà corrisposto in rate annuali.

Si conviene che la Società si impegna, in caso di rescissione del contratto al termine di annualità intermedie o alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore - per un periodo massimo di 120 giorni - al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara; il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 4/12 del premio dell'assicurazione e costituirà premio minimo comunque dovuto alla Società.

Si conviene altresì che è facoltà del Contraente, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, richiedere alla Società il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per una durata massima pari a quella originaria.

Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Per l'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, si intende richiamato l'art. 2.17 "Regolazione del premio" che segue.

Art. 2.3 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della polizza al broker, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura; in caso di pagamento del premio successivo al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C..

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

Art. 2.4 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (fax, e-mail o simili, PEC) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.5 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.7 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.8 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altre Compagnie, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ..

Art. 2.9 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.11 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad Aminta Srl in qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, La Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso e viceversa.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo.

Art. 2.12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore aggiudicatario si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- Ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Ad inserire, nei contratti che andrà eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora l'assicuratore:

- esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi)

senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- non riporti negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un suo subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.,

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento all'assicuratore e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'assicuratore e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora l'Assicuratore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante;

La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" a sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.13 - Regolazione premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- a) delle mercedi;
- b) delle retribuzioni;
- c) del fatturato;
- d) degli altri elementi variabili eventualmente contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i

contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.

Art. 2.14 – Recesso per sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere, alla prima scadenza utile, da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 60gg prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art. 2.15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società ovvero all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o dei sinistri per i quali fosse pervenuta richiesta di risarcimento da parte di terzi.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società i sinistri rientranti nella garanzia di "R.C.O. - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro", solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- b) in caso di procedimento penale iniziato per l'infortunio; del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

Art. 2.16 - Gestione delle vertenze di danno/Spese legali

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA**Art. 3.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso e/o colposo delle persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dell'attività dichiarata.

Art. 3.2 - Novero dei terzi

Si prende atto fra le Parti che non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed i lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Sono considerati terzi in relazione ai danni subiti alla persona relativamente a morte o lesioni personali:

- i prestatori di lavoro sopra definiti che subiscano il danno non in occasione di lavoro o servizio;
- le persone investite di una carica in seno all'Ente assicurato esclusivamente durante l'espletamento del mandato;
- i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL;
- studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi, per i danni derivanti da morte e lesioni personali, tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro mentre partecipano alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese.

Art. 3.3 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una **franchigia fissa di 2.500,00 Euro.**

Tanto l'assicurazione RC.T. quanto l'assicurazione RC.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'artt. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 3.4 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore

al momento della stipulazione del contratto, allegato al D. P. R 30 giugno 1965, n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 3.5 - Responsabilità civile personale

La Società risponde della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti i quali sono considerati terzi fra loro, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

a) Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali e Segretario Comunale, nonché le persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;

b) i Dipendenti ed i lavoratori parasubordinati compresa la responsabilità civile dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 81/2008;

c) studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.

d) Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT e di RCO. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

Art. 3.6 - Estensioni di garanzia

L'assicurazione comprende i danni:

1. Dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere nonché la responsabilità civile derivante all'Ente quale affidatario di minori;
2. Dalla proprietà e/o gestione di asili, scuole di ogni ordine e grado, corsi di istruzione professionale, centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, compresa la responsabilità civile dei bambini frequentanti il nido e degli alunni/studenti per i danni dagli stessi arrecati a terzi nel corso dell'attività scolastica, nonché degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, nonché il rischio dell'assistenza domiciliare a bambini handicappati ed anziani, compreso il rischio di gite con gli alunni;
3. Dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, garage, biblioteche, mercati, celle frigorifere, gabinetti, servizi igienici, servizi funebri, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie, centri di soggiorno per anziani, case di riposo, campeggi, cimiteri, macelli, mercati, ancorché gestite da terzi;
4. Dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, monumenti, terreni, ponti e canali, le aree pubbliche ed il territorio in genere;
5. Committenza auto - ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile di incarichi per danni cagionati a terzi o ai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. e locati, in uso od usufrutto, allo stesso Assicurato. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge;
6. Proprietà di fabbricati - dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell'Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua, con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società;

7. Dalla proprietà e dall'esercizio:

- dell'acquedotto
- della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acque solo se conseguenti alla rottura di impianti, tubazioni e/o condutture;

Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dal rapporto di committenza;

8. Dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di beni e di opere comunali.

Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza;

9. Dalla proprietà e manutenzione di attrezzature, arredi, targhe, cartelli e insegne pubblicitarie, tende, striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale)

ovunque installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

10. Dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, ciclofurgoncini, veicoli e natanti non a motore in genere;

11. Dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di tutte le strutture e le infrastrutture nonché macchinari, impianti e attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti e le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;

12. Danni da incendio - a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato e/o dallo stesso detenute, esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia, e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso dell'Assicurato.

La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il medesimo rischio, purché valide ed operanti, con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

13. Inquinamento accidentale - da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture, con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

14. Danni da interruzione o sospensione di attività - da interruzioni, sospensioni, mancato e/o ritardato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

15. Per danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da carico e scarico di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto, con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

16. Per danni arrecati a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, e/o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti. La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1. Restano comunque esclusi i danni da furto e mancato uso.

17. Da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali, incluse le operazioni di carico e scarico. La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

18. Per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna o custodia all'Assicurato ovvero di terzi, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto tentato o consumato nonché le cose in esse contenute. La garanzia viene prestata con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

19. Per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio degli assistiti con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;

20. Per i danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsia riservata, dissuasori di velocità (cunette rallenta traffico; mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;

21. Per danni a cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato salvo quanto differentemente previsto.

La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

22. Per danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei.

La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

23. Per danni da cedimento o franamento del terreno esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

24. Per i danni derivanti da lavori di scavo, posa e reintegro di opere e installazioni fino a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

25. Da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona.

Restano comunque esclusi i danni connessi ad utilizzo di articoli pirotecnici.

26. Dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale;

27. Dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;

28. Dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.

29. Dal servizio di infermeria e pronto soccorso compresa la responsabilità civile del personale medico e paramedico, nonché dalla proprietà e gestione delle farmacie comunali, incluso il rischio dello smercio di prodotti farmaceutici e galenici.

30. Dallo smercio di carni effettuato dal macello comunale;

31. Dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci e mense aziendali e/o scolastiche compreso il rischio della somministrazione, e preparazione di alimenti e dello smercio in genere;

32. Dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;

33. Dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;

34. Dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, per bambini sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

35. Per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina e/o atti violenti verificatesi negli uffici o connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;

36. Da lavori di pulizia, manutenzione in genere, scavi, posa in opera di impianti e/o tubature;

37. Dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;

38. Dal servizio di nettezza urbana, compresi la raccolta, carico, scarico e trasporto (ferma l'esclusione di cui alla clausola 4.9 "Esclusioni" - lettera b) di immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

- la proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;

- l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;

39. Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis - ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

40. Danni da furto - per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1.

41. Danni derivanti da rimozione dei veicoli - per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta.

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli rimossi trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento e collisione conseguente a rottura accidentale del mezzo di sollevamento.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree. con l'applicazione delle franchigie e dei limiti di cui all'articolo 4.1. Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento;

42. Viaggi organizzati dall'Ente per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati.

43. Canili ed altri ricoveri di animali, compreso la gestione a terzi;

44. Dall'uso delle armi verificatosi in relazione alla professione di vigile, ufficiale e comandante della polizia Municipale.

La garanzia è operante per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano anche all'interno di uffici e caserme nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessando dal servizio, nonché per intraprendere taluna delle attività previste all'articolo 55 C.P.. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale saranno considerati terzi fra di loro.

Art. 3.7 - Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

a) da furto;

b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;

c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;

d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;

e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

f) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto precedentemente;

g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;

h) danni a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate salvo quanto differentemente previsto;

i) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

l) da emissione di onde e campi elettromagnetici.

Art. 3.8 - Massimali di garanzia

RC.T.: 5.000.000,00 Euro per sinistro,

5.000.000,00 Euro per ogni persona,

5.000.000,00 Euro per danni a cose.

RC.O.: 5.000.000,00 Euro per sinistro, con il limite di 5.000.000,00 Euro per ogni prestatore di lavoro.

Art. 3.9 - Non cumulo dei massimali

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia RC.T. che la garanzia RC.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.

SEZIONE 4 – LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI – SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 4.1 - Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

La garanzia è prestata previa deduzione della **franchigia fissa di € 1.500,00 per ciascun sinistro**, salvo franchigie e/o scoperti diversi, come sotto indicato.

Garanzia	Limiti di indennizzo per sinistro	Scoperto e/o franchigia
Spargimento d'acqua con rottura tubazioni	€150.000,00	€ 1.500,00
Spargimento d'acqua senza rottura tubazioni		€ 1.500,00
Danni da incendio	€ 2.000.000,00	€ 1.500,00
Inquinamento accidentale	€ 250.000,00	€ 1.500,00
Danni da interruzione di attività	€ 1.000.000,00	€ 1.500,00
Danni a cose in consegna o custodia	€ 250.000,00	€ 1.500,00
Danni a veicoli sotto carico e scarico	-----	€ 1.500,00
Operazioni prelievo consegna rifornimento	-----	€ 1.500,00
Danni a veicoli di terzi	-----	€ 1.500,00
Danni a cose in ambito lavori	€ 250.000,00	€ 1.500,00
Danni a cavi condutture e impianti sotterranei	€ 250.000,00	€ 1.500,00
Danni da cedimento franamento del terreno	€ 250.000,00	€ 1.500,00
Danni da scavo, posa e reinterro	€ 150.000,00	€ 1.500,00
Danni a cose consegnate ex art. 1783 usque 1786	€ 100.000,00	€ 1.500,00
Danni da furto	€ 100.000,00	€ 1.500,00
Danni derivanti da rimozione di veicoli	€ 100.000,00	€ 1.500,00

SEZIONE 4 - SCHEDA DI POLIZZA

1.	Società/Assicuratore: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.	Contraente: <u>Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi</u> Assicurati: Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi Comune di Celle Enomondo Comune di Cisterna d'Asti Comune di Revigliasco Comune di San Damiano d'Asti Comune di Tigliole
3.	Periodo di Assicurazione: Durata del contratto: dalle 24.00 ore del 31.01.2022 alle ore 24.00 del 31.01.2025 Primo periodo: dalle 24.00 ore del 31.01.2022 alle 24.00 ore del 31.01.2023 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.01.2023
4.	4.1 Massimale per sinistro RCT: Euro 5.000.000,00 4.2 Massimale per sinistro RCO: Euro 5.000.000,00 con sottolimito di euro 5.000.000,00 per prestatore di lavoro.
5.	Franchigia per sinistro: Euro 1.500,00
7.	Clausola Broker: Broker: Aminta srl, Corso Correnti, 58/a Società / Assicuratore:

8. Calcolo del premio

ENTE	RETRIBUZIONI LORDE ANNUE COMPLESSIVE	TASSO	PREMIO
UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI	120.000,00		
CELLE ENOMONDO	35.000,00		
CISTERNA D'ASTI	180.000,00		
REVIGLIASCO	109.000,00		
SAN DAMIANO D'ASTI	960.000,00		
TIGLIOLE	150.000,00		
TOTALE	1.554.000,00		